



Comune di Roveredo

Amministrazione comunale – Centro regionale dei servizi – 6535 Roveredo
Tel. 091 820 33 11 – Fax 091 820 33 12 – Email: cancelleria@roveredo.ch

Archivio: 15.05

Roveredo, 11 gennaio 2023

**MESSAGGIO N. 1/2023-2026
del Municipio,
al Consiglio comunale
per la trattanda n. 2 della seduta del 26 gennaio 2023**

concernente:

NOMINA DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE PER IL 2023

Base legale

A norma della nuova Ordinanza interna del Consiglio comunale (OICC), entrata in vigore il 1° gennaio 2023 ed emanata sulla base dell'art. 27 dello Statuto comunale, durante la prima seduta della nuova legislatura (2023-2026) ha luogo la nomina dell'Ufficio presidenziale (art. 2 OICC).

Come stabilito già dall'art. 32 lettera a dello Statuto comunale (entrato in vigore il 1° gennaio 2022), la nomina dell'Ufficio presidenziale del CC avviene tramite il Consiglio comunale stesso.

Costituzione (disposizioni applicabili)

Art. 1 OICC

Prima seduta

Dopo le elezioni il Consiglio comunale (in seguito CC) si riunisce per la seduta costitutiva durante il mese di gennaio del primo anno della nuova legislatura. La convocazione viene effettuata dal Municipio.

Art. 2

Nomina del presidente e del vicepresidente e costituzione dell'Ufficio presidenziale

Il membro più anziano del CC apre la seduta. In seguito, viene eletto il presidente, che assume immediatamente la presidenza della seduta. Successivamente viene eletto il vicepresidente.

Ogni frazione notifica al presidente il nome del proprio capogruppo.

Art. 12

Frazioni

Tramite dichiarazione scritta almeno due consiglieri comunali possono dichiarare di volersi costituire in una frazione. Tale dichiarazione va consegnata al presidente del CC. Consiglieri comunali eletti su di una stessa lista costituiscono automaticamente una frazione, fino a quando non danno comunicazioni scritte divergenti al presidente del CC.

Art. 13

Ufficio presidenziale

L'Ufficio presidenziale è composto dal presidente, dal vicepresidente e dal capo gruppo di ogni frazione del CC. L'Ufficio presidenziale definisce d'intesa con il Municipio le date delle sedute del CC e l'ordine del giorno delle sedute. L'Ufficio presidenziale è competente per il coordinamento dei lavori del CC, garantisce la collaborazione fra le frazioni, attribuisce alle Commissioni gli oggetti da preparare, propone la nomina di Commissioni non permanenti. Esso è inoltre competente per decidere le questioni d'ordine o procedurali non espressamente attribuite ad un altro organo.

L'Ufficio presidenziale si riunisce su convocazione del Municipio o del presidente del CC. Uno o più membri dell'ufficio presidenziale le cui frazioni sommate contano più della metà dei membri del CC dispongono dello stesso diritto.

Breve commento

Con l'inizio della legislatura va costituito per la prima volta l'Ufficio presidenziale per il primo anno di carica, non essendo possibile far capo per la nuova costituzione all'Ufficio presidenziale della legislatura precedente. La questione è quindi regolata in maniera speciale dagli articoli 1 e 2 OICC.

Questa prima convocazione va effettuata dal Municipio (art. 1 OICC), e non dal presidente del CC come avviene per le ulteriori convocazioni (art. 3 e 4 OICC). La nomina è effettuata entro fine gennaio del primo anno di legislatura (ovvero nel caso concreto entro il 31.1.2023), termine qui rispettato.

Non essendoci ancora un presidente designato, la seduta costitutiva è aperta dal membro più anziano del CC (art. 2 cpv. 1 OICC). Come per tutte le sedute, l'apertura avviene in conformità dell'art. 6 cpv. 1 OICC, ovvero dapprima con il saluto del presidente provvisorio (che può in particolare fare, come prassi, un breve discorso di circostanza sull'inizio della legislatura). In seguito, si passa all'appello nominale dei presenti e all'elezione dei due scrutatori (essenziali per il conteggio dei voti nelle successive trattande). Va inoltre considerato che, secondo l'art. 33 dello Statuto comunale, il Consiglio comunale, composto da 21 membri (art. 26 cpv. 1 Statuto comunale: e 10 supplenti), può deliberare validamente solo se sono presenti almeno 13 membri o supplenti.

L'ordine del giorno è tacitamente approvato se prima della discussione sulle trattande non è sollevata alcuna proposta contraria (altrimenti la proposta di modifica è messa in votazione; secondo il buon senso la costituzione dell'Ufficio presidenziale non può però essere rinviata, salvo motivo impellente). L'approvazione del verbale della seduta precedente del CC (ultima della precedente legislatura) può essere messa come trattanda ulteriore, dopo la nomina del presidente del CC.

Espletate queste formalità, si deve subito passare alla trattanda della nomina del presidente e del vicepresidente (che sono eletti per la durata di un anno, vedi art. 33 OICC) e alla costituzione dell'Ufficio presidenziale (art. 2 OICC). Tosto nominato il presidente, egli assume immediatamente la conduzione della seduta (art. 2 cpv. 1 OICC), con la trattanda dell'elezione del vicepresidente (art. 2 cpv. 1 OICC). In seguito, ogni frazione notifica al presidente il nome del proprio capogruppo (art. 2 cpv. 2 OICC), in maniera tale che il presidente possa constatare la costituzione dell'Ufficio presidenziale (composto dal presidente, dal vicepresidente e dai capigruppo delle varie frazioni, vedi art. 13 cpv. 1 OICC).

La elezione separata e successiva del presidente e del vicepresidente avviene per alzata di mano (voto palese) se vi è un solo candidato proposto (35 cpv. 1 OICC). Altrimenti (due o più candidati) si procede con il voto segreto (tramite scheda da depositare nell'urna). In tal caso l'elezione avviene in due turni: nel primo turno tramite la maggioranza assoluta (art. 36 cpv. 1 e 2). Nel secondo turno (se necessario), tramite la maggioranza relativa (è eletto colui che riceve il numero più elevato di suffragi) (art. 36 cpv. 3 e 4 OICC). Il calcolo della maggioranza assoluta (art. 36 cpv. 2 OICC), dovendosi occupare un solo seggio (presidente o vicepresidente), avviene dividendo tutti i voti espressi validamente (ovvero senza i voti nulli e le schede bianche) per due. Ammettiamo che tutti i membri del CC (21 consiglieri) si sono espressi validamente, la maggioranza assoluta si ha con 11 voti (21:2, arrotondato al quoziente intero superiore).

Al secondo turno, in caso di parità di suffragi tra due o più candidati, decide la sorte (art. 36 cpv. 4 OICC).

La costituzione delle frazioni è regolata dall'art. 12 OICC.

La regola base è che i consiglieri comunali eletti su una stessa lista costituiscono automaticamente una frazione (art. 12 seconda frase OICC). Ciò presuppone una lista con almeno due eletti.

Uno o più eletti in una lista o in più liste possono però comunicare al presidente una diversa soluzione (art. 12 seconda frase OICC). In tal caso una nuova frazione può essere costituita se almeno due consiglieri comunali dichiarano (per iscritto) al presidente tale volontà (art. 12 prima frase OICC).

Durante la seduta costitutiva del CC, se non vi è già costituzione automatica di una frazione, la volontà di formare una frazione va quindi comunicata al presidente del CC al più tardi al momento dell'evasione della trattanda sulla costituzione dell'Ufficio presidenziale.

Per la elezione del presidente e del vicepresidente è prassi, ma non obbligo di legge, che la frazione con il numero maggiore di consiglieri comunali proponga l'elezione del presidente nel suo seno, mentre la seconda frazione per numero di consiglieri proponga l'elezione del vicepresidente. Ogni altro tipo di proposta (all'interno delle consigliere e dei consiglieri eletti) è però possibile.

MUNICIPIO DI ROVEREDO

Il Sindaco
Gianpiero Raveglia

Il segretario
Fausto Delle Coste